Provincia di Ancona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Del 22/06/2017 n. 698

Settore IV
4.4 - Area Governo del Territorio
4.4.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 11 DEL D.P.R. N. 31 DEL 13/02/2017 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN EDIFICIO SITO IN MONTE SAN VITO VIA PERELLO N. 3 - PARERE FAVOREVOLE

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA'
DELEGATO DAL DIRIGENTE
(art. 17, comma 1 bis, D.lgs. n. 165/2001)

VISTE:

- la nota prot. n. 5992 del 05/05/2017, pervenuta in data 08/05/2017 e registrata al ns. prot. n. 25667 del 08/05/2017 con la quale il Comune di Monte San Vito ha trasmesso per conto della Sig.ra SERGES CLAUDIA, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di un edificio sito in via Perello n. 3, Monte San Vito;
- la nota prot. n. 26190 del 11/05/2017 con la quale la scrivente Unità Operativa ha comunicato al Comune e alla richiedente l'avvio del procedimento amministrativo, e contestualmente ha sospeso quest'ultimo, per chiedere ulteriore documentazione ad integrazione di quella pervenuta in allegato all'istanza;

VISTA la documentazione integrativa inviata sia dalla richiedente in data 12/05/2017, ed assunta al protocollo prov.le n. 27460 del 23/05/2017, che dal Comune di Monte San Vito in data 19/05/2017, registrata al protocollo prov.le 27465 del 23/05/2017;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 27765 del 25/05/2017, redatta dal responsabile del procedimento, Dott. Arch. Sergio Bugatti, responsabile dell'Area Governo del Territorio del Settore IV, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017:

Sono stati esaminati, gli elaborati sotto elencati, relativi ai lavori in oggetto:

1) Domanda di autorizzazione prot. n. 5992 del 05/05/2017, pervenuta in data 08/05/2017, ns.

copia informatica per consultazione

prot. n. 25667 del 08/05/2017;

2) *Certificato urbanistico, rilasciato dal Comune di Monte San Vito in data 05/05/2017;*
3) *Relazione paesaggistica;*
4) *Relazione Tecnica;*
5) *Documentazione fotografica;*
6) *stralcio e visura catastale, corografia, Stralcio PRG e relative NTA;*
7) *Tavola 1 – Progetto (piante, prospetti e sezioni) – Stato attuale;*
8) *Tavola 2 - Progetto (piante, prospetti e sezioni) – Stato di Progetto;*

L'intervento ricade nelle seguenti zone vincolate:

1) *Legge n. 431/85 (ora D.Lgs n. 42/2004) (Fosso del Vallone);*
2) *P.R.G. del Comune di Monte San Vito, ricade in zona EAFV "zona agricola di salvaguardia paesistico-ambientale", art. 51 e 55 delle NTA;*

Il progetto consiste nelle seguenti opere:

- *modifiche ai prospetti conseguenti alla realizzazione di un cappotto esterno;*
- *realizzazione di lucernai sulla copertura;*
- *installazione di pannelli solari termici o fotovoltaici sulla copertura.*

Dato atto che l'edificio di civile abitazione non presenta tipologie costruttive ed i particolari tipici delle case di campagna della Valle dell'Esino;

Valutato che la realizzazione delle opere in progetto non introducono elementi che possono alterare lo stato dei luoghi o la percezione visiva del paesaggio;

Valutato che l'installazione dell'impianto fotovoltaico o similare possa ritenersi compatibile con il paesaggio da tutelare e non comporta modifiche od alterazioni al contesto agricolo in cui l'abitazione è inserita;

Considerata la modesta superficie della copertura coinvolta;

Dato atto che l'installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura incentiva la produzione di energia da fonti alternative, rispettando l'ambiente, considerato nel suo complesso;

Per quanto sopra esposto, si ritiene l'intervento proposto su un immobile, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 10 part. 860 sub 5, compatibile con i vincoli esistenti sulla zona.

VISTO l'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" entrato in vigore il 06/04/2017;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 27838 del 25/05/2017 la scrivente Unità Operativa ha provveduto a trasmettere alla competente Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all'istanza presentata dal Comune di Monte San Vito, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017;
- avendo la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche ricevuto la relazione di cui sopra in data 25/05/2017, il parere vincolante doveva essere reso entro il 14/06/2017 (20 gg. dalla data di ricevimento della relazione istruttoria - art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017);

PRESO ATTO che è decorso inutilmente il termine di cui sopra, senza che il Soprintendente

copia informatica per consultazione

abbia reso il prescritto parere in merito all'intervento in oggetto;

VISTO l'art. 11, comma 9, del D.P.R. n. 31/2017, secondo il quale, in caso di mancata espressione del parere vincolante da parte della Soprintendenza, nei tempi previsti dal comma 5 del medesimo decreto, si forma il silenzio assenso ai sensi dell'art. 17-bis della L. 241/19990 e ss.mm.ii., e l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato e per le motivazioni espresse nella suddetta relazione istruttoria, ai soli fini dell'art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., e dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017, di poter esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere in oggetto, proposte dalla Sig.ra Serges Claudia;

VISTI:

- l'art. 146 "Autorizzazione paesaggistica" del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- l'art. 11 "*Semplificazioni procedurali*" del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Decreto della Presidente della Provincia n. 351 del 28/12/2015 avente ad oggetto "*Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali della Provincia (art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e L. R. 3 aprile 2015, n. 13)*" e le ss.mm.ii, apportate dai Decreti n. 216 del 10/11/2016, e n. 232 del 22/11/2016;
- il Decreto della Presidente n. 206 del 28/10/2016 ad oggetto "Affidamento di incarichi dirigenziali dal 1° novembre 2016 fino alla scadenza del mandato elettivo della Presidente" con il quale si affida al dott. avv. Fabrizio Basso, Dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l'incarico dirigenziale ad interim del Settore IV – Governo del Territorio, Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, comprensivo delle funzioni provinciali non fondamentali inerente tale Settore e specificate nell'allegato 1 del sopra citato Decreto n. 351 del 28/12/2015;
- i Decreti della Presidente n. 216 del 10/11/2016 e n. 232 del 22/11/2016 relativi alla modifica del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta al fine di garantire il funzionamento e la continuità della gestione amministrativa;
- la Determinazione Dirigenziale n. 280 del 06/03/2017 con la quale è stato affidato temporaneamente al dott. Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di Alta Professionalità e di titolare dell'Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente dal 1° marzo 2017 e fino alla definizione del procedimento di riassetto organizzativo del Settore IV, oltre alla delega delle funzioni dirigenziali limitatamente alle competenze delle Aree del suddetto Settore, e pertanto anche per le funzioni di pertinenza dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

DETERMINA

I. Di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, l'autorizzazione paesaggistica semplificata, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di un edificio sito in Monte San Vito, via Perello n. 3, come da

copia informatica per consultazione

istanza della Sig.ra SERGES CLAUDIA, e trasmessa dal Comune di Monte San Vito con nota prot. n. 5992 del 05/05/2017, pervenuta in data 08/05/2017 e registrata al ns. prot. n. 25667 del 08/05/2017, in accordo alla relazione istruttoria prot. n. 27765 del 25/05/2017, integralmente trascritta in narrativa e che qui s'intende riportata.

II. Di dare atto, che secondo l'art. 11, comma 11 del D.P.R. n. 31/2017, che rimanda a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "*l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. … Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ...*".

III. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche di Ancona, al Comune di Monte San Vito, e alla richiedente.

IV. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "*L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.*".

V. Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.

VI. Di dare atto che ai sensi dell'art. 27, comma 1, del DPR n. 380/2001, restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.

VII. Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.

VIII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

IX. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Sergio Bugatti, responsabile dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 22/06/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA' DELEGATO DAL DIRIGENTE

BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione